



UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

(Provincia di Modena)

Repubblica Italiana

**SERVIZIO EDUCATIVO INCLUSIVO (SEI) (educativa territoriale, accompagnamento all'età adulta e sostegno all'inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità')**

L'anno duemila\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale di Formigine, aderente all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

**AVANTI A ME**

Dott. Gregorio Martino, Segretario generale dell'Unione, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, domiciliato per la mia carica presso la sede dell'Unione, Via Adda 50/O Sassuolo, senza la presenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me pubblico ufficiale rogante:

**SONO COMPARI**

da una parte:

- **Dott.ssa Maria Cristina Plessi**, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ - C. F. \_\_\_\_\_, Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, come da Decreto del Presidente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliata per la sua carica presso l'Unione, la quale, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) - via Adda n. 50/O, C.F. 93034060363 - P.IVA 03422870364, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "Unione" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione";

dall'altra parte:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto, esclusivamente a nome, per conto e in rappresentanza della Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale e domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) - via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ con n. di iscrizione, C.F e P.Iva n. \_\_\_\_\_ che, nel contesto dell'atto, sarà indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Ditta".

Detti componenti, della cui identità personale, io Segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:

#### **RICHIAMANO**

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale Emilia Romagna 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss. mm. e ii., in particolare L.R. 19 luglio 2013 n. 7;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2015, n. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";
- la "Disciplina per l'accesso a servizi interventi e progetti per persone disabili" approvata con Deliberazione di Giunta Unione n. 83/2016;
- il Piano di zona per la Salute e il Benessere sociale dell'ambito distrettuale di Sassuolo;

#### **PREMETTONO, RICHIAMANO E CONSIDERANO CHE:**

- a) in data 16/04/2014, con atto rep. n. 56 dell'Unione dei Comuni del distretto Ceramico, è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione medesima tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano Sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano i quali, con atti dei propri Consigli comunali, hanno deliberato l'istituzione dell'Unione e, contestualmente, hanno approvato lo Statuto, l'atto costitutivo e l'elenco dei servizi da conferire all'Unione;
- b) in data 16/02/2015, con atto repertorio n. 67 dell'Unione, è stata stipulata la "Convenzione fra l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo per il Conferimento all'Unione medesima della Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27 del DL. 78/2010)";
- c) con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di procedere all'affidamento in appalto della gestione del "Servizio Educativo Inclusivo (SEI)" (di seguito indicati anche, semplicemente, "servizi" o "servizio" o "attività") da parte dell'Unione, per 3 (tre) anni, a far tempo dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2026, mediante gara con procedura aperta, da espletare sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di € 1.496.105,76, oneri della sicurezza stimati pari a zero, IVA esclusa, ivi compresi € 9.000,00 di rimborso spese fuori campo IVA (CIG \_\_\_\_\_);
- d) a seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la gara è stata aggiudicata all'appaltatore per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ e, quindi, con un ribasso complessivo di gara pari a \_\_\_\_%;
- e) sono state effettuate le verifiche di legge, come da documentazione in atti nel fascicolo del contratto;
- f) ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito dei controlli l'aggiudicazione è divenuta efficace, come da comunicazione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- g) l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- h) ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno \_\_\_\_\_ e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione definitiva, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;

ovvero

*h) ai sensi del comma 10, lett. \_\_\_) dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica in quanto \_\_\_\_\_;*

*Se il caso, dato atto che*

*l'appaltatore in qualità di ONLUS Coop.va Sociale, ex art. 10 punto 8 D.L.vo 04.12.1997, n. 460, ha diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della Tab. allegato B al DPR 642/1972, e alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi della Tab. D – punto 9 – della L. 604 dell' 08.06.1962;*

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse nonché tutti gli atti e documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

#### **Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio**

1. L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto della gestione del "Servizio Educativo Inclusivo (SEI) (educativa territoriale, accompagnamento all'età adulta e sostegno all'inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità)", così come indicato e descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d'ora in poi, anche, "capitolato") e nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 4.

Il Codice Identificativo di Gara -CIG è: \_\_\_\_\_

2. Sono comprese nel contratto tutte le prestazioni e le eventuali forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dalla richiesta di offerta e dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di gara; è inoltre compreso nell'appalto tutto quanto previsto nell'offerta tecnica dell'appaltatore.

#### **Art. 3 – Durata e termini di esecuzione**

1. Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 01/07/2023 e termine al 30/06/2026.

*Se il caso*

*Si dà atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipula del presente contratto, come da verbale di consegna del \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, sottoscritto dalle parti.*

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, e 106, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, alla scadenza del contratto, l'Unione ha facoltà di rinnovare il contratto per uguale periodo, agli stessi patti e condizioni, previo assenso all'Appaltatore; tale facoltà non costituisce un diritto per l'Appaltatore.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola alla ditta mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Unione non fosse riuscita a completare le procedure per un nuovo affidamento dei servizi di cui trattasi, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi, potrà prorogare il presente contratto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e, comunque, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e, comunque, per non più di 180 giorni.

L'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di gara.

**Art. 4 – Condizioni generali - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti di gara e all'offerta tecnica; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei servizi di cui al presente contratto; il medesimo è responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei servizi stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

3. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della Stazione appaltante, nonché le proposte di cui l'Appaltatore si è assunto l'onere con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

5. Il servizio di cui al presente contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito in esso e nei seguenti documenti, oltre che nell'eventuale ulteriore documentazione di gara:

a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in n. \_\_\_\_\_ facciate (*Allegato "A"*);

b) offerta economica presentata dall'Appaltatore, in n. \_\_\_\_\_ facciate (*Allegato "B"*);

c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore, in n. \_\_\_\_\_ facciate;

d) Accordo disciplinante oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento UE 679/2016 (di seguito, anche, GDPR), in n. \_\_\_\_\_ facciate (*Allegato "C"*);

I documenti di cui alle precedenti lettere a), b) d) sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. I restanti documenti di cui alla precedente lettera c), sottoscritti dalle parti, per integrale accettazione, contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell'Unione.

Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

6. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia; tra le altre, per le parti applicabili e ancora vigenti:

a) il Decreto Legislativo 18-4-2016 n. 50;

- b) il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
  - c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - d) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
  - e) il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione, per quanto applicabile;
  - f) tutte le normative specifiche di settore;
  - g) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
  - h) le clausole contenute nei Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31 marzo 2011 e 24 ottobre 2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
7. L'Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia, ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto.
8. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e l'Unione.

#### **Art. 5 – Oneri a carico della Stazione Appaltante**

1. L'Unione mantiene le proprie funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio.
2. L'Unione si obbliga nei confronti dell'Appaltatore, oltre a quanto già disciplinato nel capitolato, nella documentazione di gara e negli altri articoli del presente contratto, a:
  - a) assicurare ogni utile forma di collaborazione al fine di consentire il regolare svolgimento delle prestazioni;
  - b) porre in essere tutto quanto di propria competenza necessario per la regolare esecuzione dei servizi;
  - c) effettuare e concludere la verifica di conformità finale entro 6 mesi dal termine del servizio.

### **Art. 6 – Codice di comportamento dipendenti e collaboratori**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico.

2. La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

### **Art. 7 - Importo di contratto e Corrispettivi**

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

2. L'importo stimato di contratto è quantificato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), per le prestazioni di servizio, oltre IVA in misura di legge; il suddetto importo comprende €. 9.000,00 (€.3.000,00 annuali) di rimborso fuori campo IVA come meglio descritto all'art. 14 del Capitolato.

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. La suddetta stima per lo svolgimento dei servizi per l'intera durata contrattuale, ha valore presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima delle quantità delle prestazioni da effettuare, che sono subordinate ad eventualità e circostanze non pienamente prevedibili a priori.

Pertanto tale importo presunto non costituisce obbligo e vincolo per l'Unione ed, in ogni caso, saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite.

4. Il corrispettivo dovuto dall'Unione all'Appaltatore è costituito dal prezzo orario unitario offerto dall'Appaltatore per ciascuna prestazione, moltiplicato per il numero di ore delle prestazioni effettivamente svolte, oltre IVA in misura di legge. Le prestazioni sono riconosciute unicamente nelle quantità autorizzate dall'Unione.

5. I prezzi unitari di aggiudicazione sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto al

successivo art. 10 in materia di revisione prezzi.

### **Art. 8 – Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244, l'Unione non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant'altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà in rate mensili posticipate, in riferimento ai servizi prestati nel mese precedente, dietro presentazione delle relative fatture.

3. Ciascun pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Unione, previo accertamento della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

4. Con cadenza mensile l'Appaltatore presenta all'Unione l'elenco dei servizi, degli operatori e delle ore prestate ed emette regolare fattura relativa al mese precedente; l'Unione, ad integrazione della documentazione sopra indicata, potrà richiedere all'Appaltatore ogni altra documentazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni.

5. Qualora dagli accertamenti risultino quantità diverse da quelle fatturate, i termini di pagamento saranno sospesi fino alla regolarizzazione; qualora vengano accertate mancanze qualitative saranno applicate le relative penali, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti.

6. Con cadenza trimestrale l'Appaltatore presenta all'Unione nota di rimborso delle spese fuori campo IVA (art. 14 capitolato), con allegata documentazione giustificativa. L'Unione si riserva di effettuare valutazioni e verifiche di quanto richiesto a rimborso.

6. Tutti i pagamenti, fatti salvi i rimborsi spesa fuori campo IVA, sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze.

7. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, comprensiva di IVA, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

8. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte della Stazione Appaltante.

9. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle di pagamento; ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

10. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Unione provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

#### **Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; qualora l'Appaltatore non assolva a tali obblighi relativi all'appalto, si procede con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

- a) la Stazione Appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
- b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG;
- c) la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.
4. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è: **YXH3KO**
6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

#### **Art. 10 – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) si applica la revisione dei prezzi contrattuali, nei termini e con le modalità sotto indicate.
2. La revisione prezzi si applica in caso di applicazione di un nuovo contratto di lavoro, nel caso di aumento delle retribuzioni per le figure professionali previste nel capitolato ed impiegate nell'esecuzione dei servizi; in questo caso gli importi per le prestazioni verranno aumentati della medesima percentuale di aumento rispetto al contratto vigente alla data di scadenza della gara.
2. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire all'Unione la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione dell'applicazione di nuovi contratti rispetto ai contratti applicati dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve

indicare i prezzi per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

3. E' esclusa la revisione prezzi delle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta; in ogni caso la revisione prezzi è riconosciuta esclusivamente dalla data di effettiva applicazione dei nuovi contratti ai dipendenti utilizzati nell'appalto.

#### **Art. 11 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente contratto, nel capitolato e nell'ulteriore documentazione di gara, per le eventuali modifiche al contratto si applicano le previsioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabili.

2. L'Unione si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni di cui al presente contratto fino a determinare, nell'arco di vigenza contrattuale, un incremento /decremento massimo di un quinto rispetto al complessivo importo contrattuale.

In caso di aumento o diminuzione, nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale, l'Appaltatore non potrà vantare qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto od anche richiesta di compensi, ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese, o indennizzi a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, per eventuali maggiori oneri e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

3. Nessuna variazione, modifica o addizione può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal RUP / Direttore dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal RUP, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016; eventuali addizioni, modifiche o variazioni eseguite dall'Appaltatore in violazione di quanto precede non saranno riconosciute e non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, comporteranno la piena responsabilità dell'Appaltatore ed al risarcimento degli eventuali danni.

4. Qualora si renda necessario eseguire servizi, prestazioni e/o forniture diversi da quelle previsti in sede di appalto e, di conseguenza, nell'elenco prezzi, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli, previo concordamento ad approvazione di un "verbale nuovi prezzi".

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara offerto e ad essi si applicherà il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 12 – Referenti - Responsabili e Direttore dell'esecuzione**

1. Per l'Unione il nominativo del responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Maria Cristina Plessi, il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Maria Cristina Fiandri ed il referente per il presente contratto è la dott.ssa Serena Apparuti.
2. Il Responsabile per l'appalto individuato dall'Appaltatore è \_\_\_\_\_.
3. L'Appaltatore individua un referente operativo, comunicandone il nominativo alla controparte, all'avvio dell'attività.
4. Nel caso di mutamenti dei suddetti nominativi le parti ne danno tempestiva comunicazione, tramite PEC, alla controparte.

### **Art. 13 - Controlli**

1. Fermo restando quanto disciplinato in capitolato, l'Unione verifica il corretto e regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il direttore dell'esecuzione, il referente di cui al precedente articolo, ed il Responsabile del procedimento, che allo scopo potranno avvalersi di altri soggetti, anche estranei all'Unione stessa, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche a sorpresa, nei luoghi di attivazione degli interventi, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione dei servizi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal capitolato rispetto al personale, alle attività, al coordinamento e la loro corrispondenza al progetto presentato in sede di gara, del rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, della permanenza delle condizioni e dei requisiti organizzativi, gestionali, che hanno dato luogo all'aggiudicazione o per ogni altra esigenza di servizio, anche su segnalazione di terzi.
2. L'Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario; se la stessa impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, l'Unione procederà, in base alla gravità, all'applicazione di penali o alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore sia dotata di un sistema interno di verifica e controllo sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, i risultati di detto controllo dovranno essere inviati all'Unione, che potrà anche chiederne l'integrazione (ad es. mediante somministrazione di questionari agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sugli interventi), al fine di elaborare propri controlli sui servizi appaltati.

### **Art. 14 – Disposizioni manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 4 e dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena.

2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, e dell'articolo 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:

a) la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

b) il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, l'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'Appaltatore trasmetterà alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la necessaria documentazione relativa alla sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

4. Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore dovrà impiegare personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 15 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto contrattuale,

a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

*Se il caso*

*Il suddetto importo tiene conto della riduzione del \_\_\_% prevista dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto la Ditta è in possesso di \_\_\_\_\_.*

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Tra l'altro, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia:

a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b. per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque legati al presente contratto;

c. in caso di risoluzione contrattuale ed in tutti i casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

4. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di escussione, parziale o totale, della garanzia stessa, trasmessa dalla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata, qualora la Stazione stessa abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su quanto da corrispondere all'Appaltatore.

Il mancato reintegro costituisce causa risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

5. La garanzia è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 16 – Responsabilità dell'Appaltatore**

1. Fermo restando quanto stabilito nel capitolato ed in tutta la documentazione di gara, l'Appaltatore assume in proprio

ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, che non risultino espressamente a carico dell'Unione.

L'Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne l'Unione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi (inclusi gli utenti dei servizi), derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto del contratto .

L'Appaltatore è inoltre obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Unione da qualsiasi pretesa risarcitoria per infortunio, diretto ed indiretto, di cui gli utenti dei servizi di cui trattasi dovessero essere oggetto.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; l'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della stazione appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

L'Unione rimane, pertanto, esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze, ai sensi di quanto previsto nel capitolato:

a) Polizza assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ - di copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività nella esecuzione dell'appalto. Tale polizza RCT prevede:

- per RCT: un massimale per sinistro di € \_\_\_\_\_

un massimale per persona di € \_\_\_\_\_

un massimale per cose di € \_\_\_\_\_

- per RCO: un massimale per sinistro di € \_\_\_\_\_

un massimale per persona di € \_\_\_\_\_

*(Tali massimali non possono essere inferiori ai minimi previsti in capitolato).*

b) Polizza assicurativa "Infortuni \_\_\_\_\_" n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ a copertura degli infortuni che possono derivare agli utenti dei servizi, durante lo svolgimento di tutte le attività, svolte in qualsiasi momento dell'anno con garanzie e capitali pari ai minimi di seguito indicati:

Euro \_\_\_\_\_ in caso di morte;

Euro \_\_\_\_\_ in caso di invalidità permanente;

Euro \_\_\_\_\_ in caso di spese sanitarie da infortunio (con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche).

*(Tali massimali non possono essere inferiori ai minimi previsti in capitolato).*

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

E' obbligo ed onere dell'appaltatore, alla scadenza delle polizze, procedere al loro rinnovo in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative del servizio.

Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio successiva alla prima, entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza stessa, l'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali proroghe, a fornire all'Unione copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza.

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore il risarcimento e/o indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili per scoperti e/o franchigie e/o assicurazioni insufficienti; ciò non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

4. L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato dall'Unione, o da terzi appositamente incaricati dall'Unione, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due

testimoni, anche dipendenti dell'Unione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Art. 17 - Cessione del contratto - Subappalto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione Appaltante.
4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell'appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall'articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.
5. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Unione e da questo non rifiutato o comunque accettato come previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
6. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, l'Unione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento del presente appalto.
7. Il subappalto non è ammesso.

#### **Art. 18 - Penali**

1. L'Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall'Appaltatore stesso.

2. Qualora risultino all'Unione mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili all'Appaltatore queste verranno contestate al Responsabile per l'appalto dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.

Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui l'Unione valuti motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all'Appaltatore l'applicazione della sanzione, l'ammontare della penale e le modalità di pagamento.

3. Fatto salvo quant'altro previsto nel presente contratto e nel capitolato e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 20, in caso di infrazioni definitivamente accertate, l'Unione applicherà all'Appaltatore una penale di:

a) Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della quietanza di avvenuto pagamento delle rate di premio delle polizze assicurative;

b) Euro 500,00 per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parziale erogazione dei servizi, al di fuori di quanto contemplato nel presente contratto o con termini e modalità non conformi a quanto contemplato nel presente contratto, impiego di personale non avente i requisiti previsti dal presente contratto; mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;

c) Euro 1.000,00 per infrazioni reiterate dalla terza volta e per tutte le successive;

d) Euro 2.000,00 per:

- infrazioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli stessi, fatta

salva la risoluzione del contratto in danno, in casi di particolare gravità;

- mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatta salva la risoluzione del contratto in danno in caso di infrazioni ripetute.

In caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore è applicata una penale pari almeno all'importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l'articolo 20 in materia di risoluzione del contratto.

5. Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore, dalla prima fattura utile ovvero si procederà con l'escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata come da presente contratto.

6. Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

7. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 19 - Recesso**

1. Fermo restando quant'altro eventualmente previsto nel Capitolato e nel presente contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni e nei termini previste dal medesimo articolo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

2. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2 (comunicazione: 88, comma 4bis) del D.Lgs. 159/2011, qualora la sussistenza di una causa di divieto o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, la Stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

*In caso di un'associazione o di raggruppamento temporaneo di imprese*

*Ai sensi dell'articolo 95, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o*

*raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita; la sostituzione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.*

3. L’Affidataria può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all’art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso non inferiore a venti giorni.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa**

1. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.

2. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore e clausola risolutiva espressa, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi, per cause non imputabili a causa di forza maggiore dimostrata:

- a) utilizzo nell’espletamento dell’appalto di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- b) mancata o parziale realizzazione dei servizi;
- c) sospensione unilaterale senza giusta causa, anche solo per una giornata, dei servizi;
- d) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i servizi affidati;
- c) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni della Stazione Appaltante che pregiudichi i servizi affidati;
- e) atti od omissioni di particolare gravità che pregiudichino la sicurezza degli utenti; azioni od omissioni che abbiano comportato gravi disagi agli utenti o che, comunque, abbiano comportato nocumento al buon nome dell’amministrazione, oppure gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi e/o, anche indirettamente, all’Unione, quali, a titolo esemplificativo, l’abbandono o sospensione o mancata effettuazione dei servizi, violazione degli orari di servizio stabiliti o comportamento inadeguato e/o pericoloso tenuto dal personale in relazione all’ambiente nel quale si svolge il

servizio ed agli utenti cui è rivolto il servizio, ecc.; gravi irregolarità che possano arrecare danno ai beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione o detenuti dal medesimo a qualsiasi titolo;

f) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Unione volte ad assicurare la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, dei regolamenti, del capitolato e del presente contratto;

g) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'Appaltatore, dei controlli da parte della Stazione appaltante;

h) reiterato mancato rispetto delle condizioni proposte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;

i) mancato rispetto dell'indicazione dell'Unione di sostituire personale ritenuto inadeguato; assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara e/o in quantità non sufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza dei servizi; impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione dei singoli servizi oggetto del presente appalto;

l) raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;

m) applicazione di n. 6 (sei) penali nel corso del periodo contrattuale;

n) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;

o) gravi violazioni accertate degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- a) sospensione o risoluzione delle polizze assicurative per mancato pagamento delle rate di premio.
- b) cessione, in tutto o in parte, del contratto;
- c) ricorso al sub-appalto, a qualsiasi titolo;
- d) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- e) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) perdita dei requisiti specifici previsti per legge per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;

g) inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente;

h) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionale e territoriale in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

4. In tali casi l'Unione si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti se accettati dal Responsabile del Procedimento, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sarà inoltre addebitato all'appaltatore il maggior onere che dovesse derivare ad essa stazione appaltante dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 21 - Fallimento dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Unione si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110, *fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016 (per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi).*

#### **Art. 22 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni formali inerenti il presente contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto alla stazione appaltante: \_\_\_\_\_

- quanto all'appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, la Stazione Appaltante informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

Con la sottostante firma, l'Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

2. Si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in Via Adda 50/O 41049 Sassuolo (MO)  
PEC unione@cert.distrettoceramico.mo.it

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;

c) Si fa espresso rinvio al sito dell'Unione dei Comuni del distretto ceramico per quanto riguarda l'informativa in materia di privacy: <https://www.distrettoceramico.mo.it/footer/privacy>.

### **Art. 24 - Sicurezza e riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione, senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Unione e per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 1 a 5, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione Appaltante.

**Art. 25 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E.**

**679/2016**

1. In esecuzione del presente contratto, L'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato (Allegato \_\_) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'Appaltatore è, pertanto, designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato nonché alle prescrizioni della

normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **Art. 26 – Contenzioso – Foro competente**

1. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E' in ogni caso escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico e all'arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possano definire con accordo bonario, saranno devolute al Tribunale di Modena.

#### **Art. 27 - Spese contrattuali - registrazione**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l'imposta di registrazione si applica in misura fissa.
3. L'imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e sulla relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l'imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro \_\_\_\_\_ è assolta versando l'importo tramite \_\_\_\_\_.

*Oppure*

*3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata (B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, in quanto l'appaltatore, quale cooperativa sociale, è considerata organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs 4.12.1997, n. 460.*

#### **Art. 28 - Rinvio**

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme in materia ed a tutti gli atti in materia che comunque dovessero impegnare la Stazione

Appaltante.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.

**Unione dei Comuni del Distretto Ceramico**

La Dirigente

d.ssa Maria Cristina Plessi

\_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale dell'Unione**

Dott. Gregorio Martino